

SCRITTURA PRIVATA

TRA

I Signori **(omissis) (C.F. omissis) e (omissis) (C.F. omissis)**, in proprio e, la seconda, anche quale amministratrice di sostegno del figlio **(omissis) (c.f. omissis)**, giusta decreto in data 3 maggio 2011 del Tribunale di Teramo – Sezione distaccata di Giulianova (reso nell'ambito del proc. di volontaria giurisdizione n. 100106/2011 V.G. ed autorizzata, ai sensi degli art. 375, comma 1 n. 4, e 411 del codice civile, alla sottoscrizione del presente atto, con decreto del Giudice Tutelare in data 14 maggio 2021, tutti residenti in **(omissis)**, alla Via **(omissis)**, rappresentati e difesi dall'Avv. G.G. e dall'Avv. G. I., di seguito denominati anche solo "i danneggiati", o anche **(omissis)**;

- da una parte

e

La **Regione Abruzzo**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Marco Marsilio, con sede in L'Aquila, alla Via Leonardo da Vinci n. 6, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila, di seguito denominata anche solo "la Regione";

La **Gestione Liquidatoria della ex ULSS di Sant'Omero**, in persona del Commissario Liquidatore *pro tempore*, Dott. Maurizio Di Giosia, rappresentata e difesa dall'Avv. G.L. R., di seguito denominata anche solo "la Gestione";

- dall'altra

Premesso che

- i **(omissis)** e **(omissis)** , in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore **(omissis)**, avevano promosso, con atto di citazione notificato in data 22 settembre 2004, un giudizio civile presso il Tribunale di Teramo (iscritto al numero di RG 101329/04) nei confronti della Gestione Liquidatoria della ex ULSS di Sant'Omero, chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti da essi in proprio e dal figlio **(omissis)** al momento della nascita e conseguenti ad un errore medico;

- il Tribunale, su istanza degli attori, disponeva la chiamata in causa della Regione Abruzzo e, su istanza della Gestione Liquidatoria, anche, della Milano Ass.ni, quale assicuratore della stessa;
- essendo il minore, nelle more del giudizio divenuto maggiorenne, con decreto reso in data 3 maggio 2011, l'On.le Giudice Tutelare ha nominato l'attrice, Amministratrice di Sostegno a tempo indeterminato, autorizzandola, con successivo decreto in data 8 giugno 2012 anche a proseguire il giudizio nell'interesse del figlio (*omissis*);
- la causa di primo grado è stata definita con la sentenza n. 673/2018, pubblicata in data 4 ottobre 2018 con cui il Tribunale di Teramo – in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico Dr. Pasquale Giovannucci, ha così statuito: “a) *accoglie la domanda di (omissis), in persona del suo amministratore di sostegno (omissis), nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto condanna la Gestione Liquidatoria ex ULSS di Sant'Omero, in solido con la Regione Abruzzo al pagamento della somma di €. 3.838.910,52 così ottenuta previa devalutazione della somma attualizzata ad oggi di €. 2.048.310,00 all'1/6/1988, e successiva rivalutazione e calcolo di interessi legali ad oggi secondo gli indici ISTAT, come da sentenza della Cassazione S.U. n. 1712/95 e dal deposito della presente sentenza, sino al soddisfo saranno dovuti gli interessi legali ex art. 1282 c.c.; b) accoglie, altresì, la domanda degli attori (omissis) e (omissis) nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto condanna la Gestione Liquidatoria ex ULSS di Sant'Omero, in solido con la Regione Abruzzo, al pagamento della somma di €. 697.197,00 nei confronti di ciascun genitore, così ottenuta devalutando la somma attualizzata di €. 372.000,00 alla data dell'1/6/1988 e rivalutata con interessi legali sino ad oggi secondo gli indici ISTAT come da sentenza della Cassazione S.U. n. 1712/95. Da tale data sino al soddisfo saranno dovuti gli interessi legali ex art. 1282 c.c.; c) condanna la Gestione Liquidatoria ex ULSS di Sant'Omero, in solido con la Regione Abruzzo, in persona dei Direttori e legali rappresentanti p.t., alla rifusione delle spese legali del presente giudizio nei confronti degli attori di cui al punto a) che si liquidano in €. 25.000,00 per compensi professionali e in €. 1.108,00 per esborsi e dell'altra attrice di cui al punto b) che vengono liquidate in complessivi €. 25.000,00 ed €. 1.474,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e*

Cpa come per legge in applicazione dell'art. 22 D.M. 55/14; d) condanna la Milano Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne la Gestione Liquidatoria ex ULSS, nei limiti del massimale delle somme che sarà tenuto a versare per effetto delle condanne di cui ai precedenti capi a) e b); e) pone definitivamente a carico delle convenute le già liquidate spese di CTU, costituendo la presente sentenza titolo per il rimborso di esse in favore degli attori per quanto e nei limiti da questa eventualmente anticipato; f) condanna la società Milano Assicurazioni S.p.A. al pagamento delle spese legali della chiamata di terzo, in favore della Gestione Liquidatoria ex Ulss, nella misura di €. 10.000,00 oltre accessori”.

- la decisione di primo grado è stata impugnata dalla Gestione e dalla Regione ed il giudizio, iscritto al n. 1550/2018 di RG - nel corso del quale si sono costituiti i *(omissis)* resistendo al gravame ed è stata espletata una consulenza medico legale collegiale – è stato definito dalla Corte di Appello di L'Aquila con la sentenza numero 1424/2020, emessa in data 20 ottobre 2020 e pubblicata in data 24 ottobre 2020, che ha statuito quanto segue: *“accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione; condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del grado in favore dei danneggiati, liquidandole in complessivi €. 25.000,00, tenendo conto della sostanziale sovrapposibilità delle rispettive difese, oltre accessori di legge e spese forfettarie nella misura del 15%; compensa le spese nei confronti di UnipolSai”.*

- in virtù della parziale riforma della sentenza impugnata, la Regione Abruzzo e la Gestione Liquidatoria – ferme le statuizioni di condanna di primo grado in favore di *(omissis)* e *(omissis)* - sono state condannate, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, per responsabilità medica, in favore di *(omissis)*, determinati in complessivi € 1.374.699,14, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 1° giugno 1988 al 20 ottobre 2020 ed agli interessi legali sino al saldo.

- La Gestione Liquidatoria, con atto notificato in data 30 dicembre 2020, ha proposto ricorso per Cassazione e la esponente ha resistito con controricorso ritualmente notificato.

- All'esito della sentenza di primo grado, la Milano assicurazioni, per conto della Gestione, ha liquidato in favore di *(omissis)* la somma di €. 30.000,00;

- al fine di evitare ulteriori lungaggini e controversie sulla quantificazione dell'importo effettivo da riconoscere, a titolo di risarcimento del danno, a (*omissis*), con lievitazione di costi e di accessori su somme rilevanti, le parti – facendo reciproche rinunce e concessioni - hanno deciso di definire transattivamente ogni questione tra esse insorta.

Tutto quanto premesso le parti come in epigrafe rappresentate e difese, con il presente atto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo: gli atti, i provvedimenti giudiziali (inclusi tutti quelli elencati al successivo articolo 4), e ogni altro aspetto relativo ai giudizi in premessa citati ed al loro svolgimento sono noti alle parti che, con la sottoscrizione in calce, dichiarano di avere piena contezza del loro contenuto.

Articolo 2

Le somme offerte e le modalità di versamento

La Gestione Liquidatoria della ex ULSS di Sant'Omero e la Regione Abruzzo, quali debitori solidali tra loro, offrono - a tacitazione completa e definitiva delle statuizioni di condanna contenute nelle sentenze in premessa citate e di quelle elencate nel successivo articolo 4 che hanno definito i gradi del giudizio promosso nel 2004 e di ogni altro aspetto dedotto e deducibile nei giudizi sopra citati - ai Signori *omissis*) e (*omissis*), quest'ultima anche quale Amministratrice di sostegno di (*omissis*), nominata con decreto del 3 maggio 2011, la somma complessiva di €. 5.800.000,00 (euro cinquemilioni ottocentomila / 00) da ripartirsi e versarsi nel modo seguente:

- a) €. 4.250.000,00 (euro quattromilioni duecentocinquantamila / 00) in favore del Sig. *omissis*) – rappresentato ai fini del presente atto dalla propria amministratrice di sostegno – da versarsi (*omissis*) nei seguenti termini: €. 750.000,00 entro e non oltre 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione del Giudice

Tutelare (provvedimento del 14 maggio 2021); €. 1.750.000,00 entro e non oltre il 31 maggio 2022; €. 1.750.000,00 entro e non oltre il 31 maggio 2023;

- b) €. 700.000,00 (euro settecentomila / 00) in favore del Sig. (*omissis*) da versarsi (*omissis*) nei seguenti termini: €. 300.000,00 entro e non oltre 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione del Giudice Tutelare (provvedimento del 14 maggio 2021); €. 200.000,00 entro e non oltre il 31 maggio 2022; €. 200.000,00 entro e non oltre il 31 maggio 2023;
- c) €. 700.000,00 (euro settecentomila / 00) in favore della Sig.ra (*omissis*) Do, da versarsi (*omissis*) nei seguenti termini: €. 300.000,00 entro e non oltre 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione del Giudice Tutelare (provvedimento del 14 maggio 2021); €. 200.000,00 entro e non oltre il 31 maggio 2022; €. 200.000,00 entro e non oltre il 31 maggio 2023;
- d) €. 150.000,00 (euro centocinquantomila / 00) a titolo di rimborso delle spese legali che saranno versati, con l'espressa autorizzazione di cui all'articolo 3 dei danneggiati, entro e non oltre 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione del Giudice Tutelare (provvedimento del 14 maggio 2021), direttamente in favore dei difensori dei (*omissis*) e, precisamente, quanto ad €. 93.809,00 (comprensiva anche del compenso di €. 37.984,00 maturato per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione tuttora pendente e degli accessori di legge, ed al lordo della ritenuta di acconto se applicata) all'Avv. G. G. da accreditarsi (*omissis*) quanto ai restanti €. 56.191,00 (relativi ai primi due gradi di giudizio, comprensivi di IVA ed al lordo della ritenuta d'acconto se applicata) in favore dell'Avv. G.I. da accreditarsi (*omissis*).

e)

Articolo 3

La accettazione della offerta

I Signori (*omissis*) e (*omissis*), in proprio e la seconda anche quale Amministratrice di Sostegno di (*omissis*), accettano la somma offerta e le modalità di versamento, autorizzando espressamente a che le spese legali per i tre gradi di giudizio siano liquidate nella suindicata misura complessiva di €. 150.000,00 direttamente in favore

dei propri difensori con le ripartizioni indicate e dichiarando, sin da ora per allora, che una volta eseguiti regolarmente, e nei termini pattuiti, i versamenti indicati nel precedente articolo 2, essi non avranno più nulla a pretendere dalla Gestione e dalla Regione per nessun titolo o ragione fermo quanto previsto nel successivo articolo 4 in merito alle spese di registrazione dei titoli giudiziali e della presente scrittura privata.

Articolo 4

Le spese di registrazione dei titoli e della scrittura privata

Le spese ed imposte di registrazione delle sentenze n. 49/06 del Tribunale di Teramo, n. 661/12 della Corte di Appello di L'Aquila, n. 12991/16 della Corte di Cassazione, n. 673/18 del Tribunale di Teramo e n. 1424/20 della Corte di Appello di L'Aquila, nonché quelle relative alla presente scrittura privata, restano a carico esclusivo della Gestione e della Regione che si obbligano a manlevare i Signori (*omissis*) da ogni richiesta di pagamento al riguardo.

Articolo 5

La rinuncia al ricorso in Cassazione

La Gestione Liquidatoria si obbliga a depositare entro e non oltre il 30 giugno 2021 atto di rinuncia al ricorso in Cassazione notificato in data 30 dicembre 2020 ai Signori (*omissis*), i quali con la sottoscrizione del presente atto dichiarano, sin da ora per allora, di accettare la rinuncia a spese compensate, fermo quanto già regolamentato all'art. 2 e si impegnano a depositare l'atto di accettazione alla competente cancelleria.

Articolo 6

I termini essenziali dei pagamenti, la natura non novativa dell'accordo e la sua risoluzione *ipso iure*

Le parti dichiarano, espressamente, che il presente accordo non costituisce novazione dell'obbligazione risarcitoria nascente dalla sentenza n. 1424/20 della Corte d'Appello di L'Aquila, per cui il mancato pagamento anche di una sola rata,

entro i termini sopra indicati, che sono da considerarsi essenziali ad ogni effetto di legge, produrrà *ipso iure* la immediata risoluzione del presente accordo, con facoltà per i Signori (*omissis*), di trattenere le somme ricevute a titolo di acconto, e di proseguire, anche esecutivamente, per ottenere il pagamento dell'intero importo dovuto in virtù dei richiamati titoli esecutivi.

Articolo 7

Le rinunce

La Gestione e la Regione dichiarano che tutto quanto versato in data anteriore al raggiungimento dell'intesa in favore dei danneggiati, per qualsiasi titolo o ragione, in conseguenza di provvedimenti resi nel corso di giudizio, inclusi i versamenti di quote di compensi o acconti liquidati ai CTU, rimborsi spese legali, liquidazioni parziali, anche da parte dei propri assicuratori e di istituti previdenziali a titolo assistenzialistico, non sarà suscettibile in alcun modo di ripetizione o di compensazione, essendosi di essi già tenuto conto nella determinazione dell'importo offerto ed accettato di €. 5.800.000,00. La Gestione e la Regione dichiarano pertanto, sin da ora per allora, che con il versamento di quanto pattuito, esse non avranno più nulla a pretendere per qualsiasi titolo o ragione dai Signori (*omissis*), fermo l'obbligo di cui al precedente articolo 4 di procedere a loro spese alla registrazione dei titoli giudiziali e del presente accordo.

Articolo 8

La rinuncia al vincolo di solidarietà passiva

Sottoscrivono la presente per la rinuncia al vincolo di solidarietà passiva previsto dall'art. 13, comma 8, della Legge Professionale n. 247/2012 gli Avvocati Giovanni Gebbia, Gianfranco Iadecola, Gaetano Luca Ronchi e l'Avv. Anna Buscemi dell'Avvocatura dello Stato di L'Aquila patrocinante in giudizio della Regione Abruzzo.

Teramo,

(*omissis*)

(*omissis*), in proprio ed in qualità di Amministratrice di sostegno di (*omissis*)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Claudio D'Amario

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA REGIONALE

Avv. Stefania Valeri

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL TERAMO IN QUALITA' DI
COMMISSARIO DELLA EX ULSS DI SANT'OMERO

Dott. Maurizio Di Giosia

Sottoscrivono per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L. n. 247/2012
L.P. gli avvocati delle parti.

AVV. G. G.

L'AVVOCATO DELLO STATO

AVV. G. I.

AVV. ANNA BUSCEMI

AVV. G.L. RONCHI